

Codice: 16209

C.C. Numero 6 del 05-04-2023

**COPIA** 

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Conferma aliquote e detrazioni imposta IMU anno 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno cinque del mese di aprile alle ore 18:30, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono oggi convocati in, Prima convocazione in seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Avv. PAGNONCELLI PAOLA	P	PAGNONCELLI CLAUDIA	P
BERTUETTI DOTT. EDOARDO	P	ZONCA ANGELO	A
ROTA ANDREA	P	CESARETTO GIANNA	P
CIMADORO RENATO	P	LOCATELLI NICOLA	A
VINCENZO			
BRAVI FABIO	P	TEANI RAFFAELLO	P
GHISLENI ALBERTO	P	GHISLENI CLARA	P
BONOMI TERESA SABINA	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Partecipa il Segretario Generale Paradiso Dott. Filippo il quale provvede alla redazione de presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. PAGNONCELLI PAOLA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

L'Assessore Colzani illustra il punto riferendo come venga mantenuta immutata la tassazione rispetto all'anno precedente.

#### Al temine

## IL CONSIGLIO COMUNALE

## RICHIAMATI:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

VISTO l'art. 1, comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con cui è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020:

## CONSIDERATO in particolare che:

- il comma 741 ha stabilito gli oggetti imponibili, costituiti da fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli, individuando, altresì, gli immobili assimilabili alle abitazioni principali;
- il comma 742 ha individuato il Comune quale soggetto attivo dell'imposta municipale propria che, dunque, rappresenta l'ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO, altresì, che le aliquote applicabili sono le seguenti:

- aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà peri Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura dibase dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è

riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, pari allo 0,86 per cento, con possibilità per i Comuni, tramite deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per centoo diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile	
Base	Massima	Minima		
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso	
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali	
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli	
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"	
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili	

PRESO ATTO che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020:

VERIFICATO che, al momento, non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, non essendo possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU, non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal settore economico finanziario sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'ente può essere soddisfatto confermando, anche

per il corrente anno, le aliquote adottate per l'anno 2022 con deliberazione consiliare nr. 15 del 30/04/2022, così riepilogate:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

= 0,45%

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

= euro 200.00

- aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1 993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1 994, n. 133

= azzerata

- aliquota prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati = azzerata

(esonerati dall'imposta a decorrere dall'anno 2022 – comma 751 Legge 160/2019)

- aliquota prevista per i terreni agricoli **0,98%** 

=

aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
 0,98%

- aliquota prevista per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti precedenti

= 0,98%.

CONSIDERATO che in applicazione alla modifica suddetta viene stimato un maggior gettito IMU pari ad € 710.851,00;

RILEVATO che procedendo come sopra illustrato si dà atto del raggiungimento dell'equilibrio del bilancio comunale;

CONSIDERATO che la presente delibera deve essere trasmessa telematicamente al MEF;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

Con voti Presenti n. 11 Assenti n. 2 (Cons. Zonca e Cons. Locatelli) Votanti n. 8 Favorevoli n. 8

#### DELIBERA

- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote della imposta IMU, da applicare nell'anno 2023:
- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

= 0,45%

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

= euro 200,00

- aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1 993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1 994, n. 133

= azzerata

- aliquota prevista per i terreni agricoli

=

0,98%

- aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
  0,98%
- aliquota prevista per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti precedenti

= 0,98%.

- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata

Con voti

Presenti n. 11

Assenti n. 2 (Cons. Zonca e Cons. Locatelli)

Votanti n. 8

Favorevoli n. 8

Astenuti n.3 (Cons. Ghisleni Clara, Cons. Cesaretto, Cons. Teani)

## **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 T.U. 267/2000.

# Parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 - art. 3 del D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza

Esprime

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Il Responsabile del settore Balzaretti Maria Vittoria Letto, confermato e sottoscritto.

# IL SINDACO Avv. PAGNONCELLI PAOLA

IL Segretario Generale Paradiso Dott. Filippo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

## **ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 17-04-2023 (art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Suisio, 17-04-2023

Il Vice Segretario Comunale ANDREOTTI DR.SSA MARA

#### CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

- Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art.134 – comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Suisio, 17-04-23

Il Segretario Generale

Paradiso Dott. Filippo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' PER DECORRENZA TERMINI

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Suisio,

Il Vice Segretario Comunale ANDREOTTI DR.SSA MARA

Copia conforme dell'atto firmato digitalmente, in originale, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Suisio, 17-04-2023

Il Vice Segretario Comunale ANDREOTTI DR.SSA MARA